

PROTOCOLLO DI INTESA**TRA**

l'Università degli Studi di Torino, con sede legale in Via Verdi, 8 - 10124 Torino, PEC ateneo@pec.unito.it, C.F. 80088230018 e P.IVA 02099550010, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Stefano Geuna, a quanto segue autorizzato;

E

il Politecnico di Milano, con sede legale in Piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano, PEC pecabc@cert.polimi.it, C.F. 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dalla Rettrice pro-tempore Prof.ssa Donatella Sciuto, a quanto segue autorizzato;

E

l'Università degli Studi di Pavia, con sede legale in Corso Strada Nuova n. 65 - 27100 Pavia, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it, C.F. 80007270186 e P.IVA 00462870189, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Francesco Svelto, a quanto segue autorizzato;

E

l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, con sede legale in piazza Vittorio Emanuele, 9, Pollenzo - 12042 Bra (CN), PEC direttore@pec.unisg.it, CF 91023900045 e P.IVA 03079180042, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Bartolomeo Biolatti, a quanto segue autorizzato;

E

l'Università di Pisa, con sede legale in Lungarno Pacinotti, 43 - 56126 Pisa, C.F. 80003670504 e P. IVA 00286820501, PEC protocollo@pec.unipi.it, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Riccardo Zucchi, a quanto segue autorizzato;

E

la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, con sede legale in Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127 Pisa, PEC protocollo@sssup.legalmailpa.it, C.F. 93008800505 e P. IVA 01118840501, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore, Prof.ssa Sabina Nuti, a quanto segue autorizzata;

E

l'Università del Molise, con sede legale in Via Francesco De Sanctis, 1 - 86100 Campobasso, PEC amministrazione@cert.unimol.it, C.F. 92008370709 e P. IVA 00745150706, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Luca Brunese, a quanto segue autorizzato;

E

l'Università della Basilicata, con sede legale in Via Nazario Sauro 85 - 85100 Potenza, PEC protocollo@pec.unibas.it, C.F. 96003410766 e P. IVA IT00948960760, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Ignazio Marcello Mancini, a quanto segue autorizzato;

E

l'Università degli Studi di Trento, con sede legale in Via Calepina, 14 - 38122 Trento, PEC ateneo@pec.unitn.it, P.IVA-C.F. 00340520220, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Flavio Deflorian, a quanto segue autorizzato;

E

il **Politecnico di Torino**, con sede legale in Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, PEC politecnicoditorino@pec.polito.it, P.IVA/C.F. 00184460019, rappresentato dalla Rettore pro-tempore Prof. Guido Saracco, a quanto segue autorizzato;

E

l'**Università degli Studi di Catania**, con sede legale in Piazza Università, 2 - 95131 Catania, PEC protocollo@pec.unict.it, P.IVA 02772010878, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Francesco Priolo, a quanto segue autorizzato;

E

l'**Università degli Studi di Bari Aldo Moro**, con sede legale in Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari, PEC universitabari@pec.it, C.F. 80002170720 e P.IVA 01086760723, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Stefano Bronzini, a quanto segue autorizzato;

E

l'**Università del Salento**, con sede legale in Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce, PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it, C.F. 80008870752 e P.IVA 00646640755, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Fabio Pollice, a quanto segue autorizzato;

E

l'**Università degli Studi di Genova**, con sede legale in Via Balbi, 5 - 16126 Genova, PEC protocollo@pec.unige.it, P.IVA 00754150100, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, a quanto segue autorizzato;

E

l'**Università degli Studi di Firenze**, con sede legale in Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze, PEC [ateneo\(AT\)pec.unifi.it](mailto:ateneo(AT)pec.unifi.it), P.IVA/C.F. 01279680480, rappresentata dalla Rettrice pro tempore, Prof.ssa Alessandra Petrucci, a quanto segue autorizzata;

E

l'**Università degli Studi di Milano Bicocca**, con sede legale in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, PEC ateneo.bicocca@pec.unimib.it, P.IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettrice pro tempore, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, a quanto segue autorizzata;

E

l'**Università Iuav di Venezia**, con sede legale in Santa Croce 191 Tolentini - 30135 Venezia, PEC ufficio.protocollo@pec.iuav.it, C.F. 80009280274 e P.IVA 00708670278, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Benno Albrecht, a quanto segue autorizzato;

E

l'**Università degli Studi di Roma Tor Vergata**, con sede legale in Via Cracovia, 50 - 00133 Roma, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it, C.F. 80213750583 e P.IVA 02133971008, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Nathan Levialdi Ghiron, a quanto segue autorizzato;

E

l'Università degli Studi di Padova, con sede legale in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, PEC amministrazione.centrale@pec.unipd.it, C.F. 80006480281 e P.IVA 00742430283, rappresentata dalla Rettrice pro tempore, Prof.ssa Daniela Mapelli, a quanto segue autorizzato;

E

l'Università degli Studi di Milano, con sede legale in Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, PEC unimi@postecert.it, C.F. 80012650158 e P.IVA 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Elio Franzini, a quanto segue autorizzato;

E

l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL), con sede legale in viale G. Fanin, 44 - 40127 Bologna, PEC distal.dipartimento@pec.unibo.it, P.IVA 01131710376, rappresentata dalla Direttrice del Dipartimento Prof.ssa Rosalba Lanciotti, a quanto segue autorizzato;

E

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede legale in Via Duomo 6, 13100 - Vercelli, PEC protocollo@pec.uniupo.it, C.F. 94021400026 e P.IVA 01943490027, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Gian Carlo Avanzi, a quanto segue autorizzato;

E

il Politecnico di Bari – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh), con sede legale in Via Orabona, 4 - 70125 Bari, PEC politecnico.di.bari@legalmail.it, C.F. 93051590722 e P.IVA 04301530723, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Leonardo Damiani, a quanto segue autorizzato;

E

l'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria con sede legale in Piazza Carlo di Borbone n. 1 – 80042 Portici (NA), PEC dip.agraria@pec.unina.it, C.F. 00876220633, rappresentata dal Direttore del Dipartimento, Prof. Danilo Ercolini, a quanto segue autorizzato;

E

l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede legale in Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, PEC protocollo@pec.unive.it, C.F. 80007720271 e P.IVA 00816350276, rappresentata dalla Rettrice pro tempore, Prof.ssa Tiziana Lippiello, a quanto segue autorizzato;

E

l'Università degli Studi di Parma, con sede legale in Via Università 12 - 43121 Parma, PEC protocollo@pec.unipr.it, P.IVA 00308780345, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Paolo Martelli, a quanto segue autorizzato;

E

l'Università degli Studi di Teramo, con sede legale in Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo, PEC protocollo@pec.unite.it, C.F. 92012890676 e P.IVA 00898930672, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Dino Mastrocola, a quanto segue autorizzato;

E

CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari con sede legale Via Ceglie, 9 - 70010 Valenzano (BA), C.F. 93047470724, iammdir@pec.it, mail iamdir@iamb.it, rappresentato dal Direttore Dott. Maurizio Raeli, a quanto segue autorizzato;

E

Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), con sede legale in Via della Navicella 2/4 - 00184 Roma (RM), C.F. 97231970589 e P. IVA 08183101008, PEC crea@pec.crea.gov.it, rappresentato dal Commissario straordinario Prof. Mario Pezzotti, a quanto segue autorizzato;

E

L'Associazione Economia e Sostenibilità (EStà), con sede legale in Via Privata Cuccagna, 2/4 - 20135 Milano, PEC assesta@pec.it, C.F. e P.IVA IT07970570961, rappresentato dal Presidente Dott. Andrea Calori, a quanto segue autorizzato;

E

FOODINSIDER APS, con sede legale in Via Lomazzo, 25 - 20154 Milano, PEC foodinsider@pec.it, C.F. 97884290152, rappresentata dalla Dott.ssa Claudia Paltrinieri, a quanto segue autorizzata;

Congiuntamente anche indicati come le "Parti"; le Università, congiuntamente, anche solo le "Università" o gli "Atenei".

Premesso che:

- a. gli **Atenei** sono istituzioni accademiche che hanno come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- b. in quanto sedi di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, **gli Atenei** rivestono un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagiscono con oggetti pubblici e privati;
- c. gli **Atenei**, visto il D.P.R. n. 382 dell'11/07/1980, in particolare gli artt. 27, 66 e 92, e ai sensi dei propri Statuti, intendono favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche.
- d. **CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari**: il CIHEAM è un'organizzazione intergovernativa fondata nel 1962 sotto l'egida dell'OCSE e del Consiglio d'Europa, che opera attraverso i suoi 4 Istituti con sede a Bari (Italia), Chania (Grecia), Montpellier (Francia) e Saragozza (Spagna), mentre il Segretariato Generale ha sede a Parigi. Il CIHEAM Bari gode dei privilegi di extraterritorialità concessi alle organizzazioni internazionali dalla Repubblica Italiana attraverso l'Accordo istitutivo firmato al Governo italiano nel 1962, ratificato in Italia con legge 13 luglio 1965 n. 932 e con il protocollo aggiuntivo all'Accordo ratificato con legge 26 maggio 2000, n. 159.
- e. Il **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'economia agraria (CREA)** è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), istituito con

Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei dodici Centri di ricerca in cui è articolato; in particolare il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del CREA (CREA PB) sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agro-alimentare, forestale e della pesca e alle aree rurali. Il Centro è impegnato in diversi filoni tematici di studio, che si articolano in numerosi progetti di ricerca, molti dei quali condotti tramite collaborazioni con altri soggetti istituzionali, università, istituti di ricerca nazionali ed internazionali, associazioni del terzo settore ed anche con soggetti privati.

- f. **l'Associazione Economia e Sostenibilità (EStà)** è un centro di studi e formazione indipendente e non profit costituito formalmente in associazione culturale che: supporta processi di innovazione connettendo mondi della ricerca, istituzioni, economia e attori sociali; produce studi per una transizione ecologica dell'economia; opera a diversi livelli lavorando sul piano teorico e metodologico, e con attività sul campo che vengono realizzate sia in autonomia, sia in partnership con università, centri di ricerca e altri partner tecnico-scientifici; lavora, tra gli altri temi, su temi dei sistemi alimentari sostenibili, della bioeconomia e dell'economia circolare supportando l'innovazione delle politiche; opera su questi temi a livello locale, nazionale, europeo e internazionale.
- g. **FOODINSIDER APS** è un osservatorio indipendente che da anni monitora lo stato della ristorazione collettiva in Italia, con un particolare focus sulle mense scolastiche. Pubblica un report nel quale si tiene traccia dell'evoluzione della ristorazione in termini di qualità degli alimenti, equilibrio della dieta e aderenza alle normative che disciplinano questo settore. Foodinsider è un'associazione non profit impegnata in campagne di comunicazione e divulgazione che promuovono i principi di un'alimentazione buona, sana e sostenibile. Tra le iniziative di maggiore successo c'è la Green Food Week che ogni anno invita le mense scolastiche, universitarie e aziendali di tutta Italia a proporre piatti a basso impatto ambientale all'interno di una settimana che coincide con l'evento 'M'illumino di meno'. Foodinsider si distingue per essere una realtà che fa leva sulle best practice della ristorazione collettiva che premia e trasforma in modello di mensa possibile ed efficace strumento di politica ambientale, sociale ed economico.
- h. per favorire l'eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso, come i temi connessi alla pianificazione dei sistemi alimentari, **le Parti** intendono avviare una collaborazione, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività;
- i. **le Parti** concordano altresì nel ritenere che un'azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione del progetto condiviso che intendono avviare, finalizzato alla costituzione di un **Osservatorio nazionale sulle politiche locali del cibo** e di eventuali attività ad esso connesse, compresa l'implementazione di progetti comunitari;
- j. **le politiche locali del cibo** - intese come processi strutturati, integrati e sistemici, istituzionali e non, volti a trasformare e governare i sistemi del cibo che alimentano i territori verso una maggiore sostenibilità, qualità, equità e inclusione sociale - rappresentano un ambito di crescente interesse e attenzione in Italia, oltre che nel contesto internazionale, sia per i più grandi centri urbani e metropolitani, sia per centri piccoli e medi e per territori rurali;
- k. **le Parti** riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione in materia e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono collaborare, con modalità da concordarsi, per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche relative al

progetto dell'Osservatorio, anche nell'ottica di promuovere una visione sistemica a sostegno delle politiche in materia;

1. in particolare, allo scopo di arricchire e incrementare le proprie attività istituzionali, che **le Parti** potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto, ed al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse di tutti, le stesse si rendono disponibili ad avviare rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti il progetto dell'Osservatorio.

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto parte integrante del presente Protocollo di intesa, le Parti, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Finalità del Protocollo di intesa

Con il presente Protocollo d'intesa (di seguito anche solo "Protocollo" o "atto") **le Parti** costituiscono un **Osservatorio nazionale sulle politiche locali del cibo** (di seguito **Osservatorio**), tramite creazione di una piattaforma informatica dedicata.

Le attività dell'Osservatorio si incentreranno:

1. nella raccolta e costruzione di conoscenze funzionali all'analisi e rappresentazione del sistema cibo, attraverso lo studio dei componenti del sistema (risorse, attori, flussi di materia ed energia, relazioni, politiche e progetti, ecc.) articolati sulle fasi della filiera (produzione, trasformazione, distribuzione, consumo, post-consumo), a diverse scale (comune, città metropolitana, regione e focus su singoli quartieri), e della multidimensionalità del cibo in relazione alla creazione di valori materiali ed immateriali in ambiti come salute, cultura, energia, spazio urbano, ecc.;
2. nell'elaborazione di scenari, strumenti e metodologie di valutazione e monitoraggio;
3. nella promozione dell'iniziativa verso l'esterno, anche ai fini della fornitura di supporto tecnico scientifico sui temi di competenza e in relazione alla costruzione di politiche e pratiche per un sistema del cibo sostenibile, equo, efficace e resiliente;
4. nell'implementazione e mantenimento nel tempo della piattaforma informatica su cui si basa l'Osservatorio stesso.

Le Parti, per il conseguimento delle finalità previste, si impegnano a promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nei limiti delle disponibilità di ciascuna, iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico connessi alla realizzazione e all'implementazione dell'Osservatorio.

Le attività conseguenti saranno disciplinate dalle Parti tramite la stipula di specifici accordi attuativi, come disciplinato dal successivo art. 4, che potranno coinvolgere tutte le Parti o solo alcune di esse, in relazione alle specifiche attività da intraprendere.

Articolo 2 – Attività di ricerca, sviluppo ed innovazione

1. Con riguardo alle attività di ricerca, sviluppo ed innovazione finalizzate al conseguimento degli scopi del Protocollo, le Parti potranno avviare le seguenti iniziative:
 - a. favorire la condivisione, se nella piena e libera disponibilità delle Parti, di dati, informazioni ed esperienze;

- b. avviare collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse (per esempio co-definizione di metodi, approcci, standard e indicatori per esempio formato cartografico);
- c. intraprendere collaborazioni per lo sviluppo e la promozione delle attività di interesse congiunto;
- d. valutare ipotesi di partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- e. favorire la sinergia in una più generale ricerca di risorse finanziarie, progettuali e tecniche;
- f. favorire la condivisione di scenari tecnologici e l'individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui risultati avvantaggino la collettività;
- g. favorire le sinergie nelle attività di animazione e coinvolgimento del territorio attraverso supporto tecnico scientifico.

Articolo 3 – Attività di didattica, alta formazione e formazione permanente accademica e non accademica

1. Con riguardo alle attività di didattica, alta formazione e formazione accademica permanente e non accademica finalizzate al conseguimento degli scopi del Protocollo, le Parti potranno avviare le seguenti iniziative:
 - a. promuovere la formazione degli studenti degli Atenei attraverso lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio; le attività di tirocinio/stage verranno regolate da apposita convenzione conformemente alla normativa vigente e secondo gli schemi in uso presso gli Atenei;
 - b. favorire la progettazione e l'organizzazione di corsi e/o seminari su tematiche connesse al sistema alimentare e al rapporto fra cibo e città, tenuto conto della relativa normativa vigente;
 - c. favorire l'organizzazione di mostre, conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre istituzioni, locali e nazionali.

Articolo 4 – Accordi attuativi, atti aggiuntivi, atti modificativi

1. In relazione alle singole iniziative da avviare in attuazione delle finalità del Protocollo e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti demanderanno ad accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti (se diversi dai referenti responsabili), eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna Parte, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca, disposizioni in materia di trattamento dei dati, di sicurezza, ambiente, assicurazioni e quant'altro necessario.
2. L'eventuale adesione di nuove parti al presente Protocollo d'intesa sarà preliminarmente concordata tra le Parti, autorizzata dai rispettivi organi decisionali, su proposta del Comitato di Coordinamento di cui al successivo Art. 5, e successivamente formalizzata in specifici atti aggiuntivi.
3. Ogni eventuale modifica al presente Protocollo sarà valida ed efficace per le Parti solo previo accordo, autorizzazione dei rispettivi organi decisionali e formalizzazione di specifico atto.

Articolo 5 – Comitato di Coordinamento

1. Ai fini attuativi del presente Protocollo d'intesa le Parti istituiscono un Comitato di Coordinamento, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del Protocollo stesso, composto da un rappresentante designato da ciascuna Parte.
2. Il Comitato di Coordinamento ha il compito di definire la strategia e la programmazione annuale delle attività da proporre alle Parti in esecuzione del Protocollo. Ad esso compete, inoltre:

- valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse avviate o da avviare;
 - predisporre la relazione sulle attività svolte durante la vigenza del Protocollo, da sottoporre alle Parti ai fini del suo rinnovo;
 - esprimere il consenso unanime all'adesione di nuove parti all'accordo, da sottoporre alla ratifica degli organi decisionali delle Parti.
3. Il Comitato si riunirà, anche a distanza, con periodicità semestrale o comunque almeno una volta l'anno per definire il piano di attività comune e valutare i risultati.
 4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese di missione per l'attività dei propri membri nel Comitato.
 5. Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione del Comitato verranno stabilite dallo stesso in via preliminare, nel corso della prima riunione.

Articolo 6 – Oneri finanziari

1. Dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa non deriverà alle Parti alcun onere finanziario.
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Protocollo d'intesa potranno prevedere eventuali oneri a carico delle Parti coinvolte, a parziale o totale copertura dei costi da sostenere per l'attuazione di specifiche attività di interesse condiviso, previa deliberazione dei rispettivi organi competenti.
3. Le Parti potranno, altresì, ricercare, sia congiuntamente sia disgiuntamente, eventuali finanziamenti esterni, nella forma di sponsorizzazioni, contributi liberali, etc., da destinare alle attività da intraprendere in esecuzione del Protocollo che necessitino di un supporto finanziario.

Articolo 7 – Titolarità dei risultati

Ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale e intellettuale:

1. Eventuali risultati conseguiti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi, e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.
2. Qualora dall'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Protocollo d'intesa derivino risultati suscettibili di formare oggetto di privativa, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'Art. 4, o in accordi specifici, le modalità di gestione e tutela di tali risultati.

Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno reciprocamente atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Protocollo d'intesa e l'immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative tecnico-scientifiche di cui al presente Protocollo solo previo consenso scritto delle Parti stesse. Le Parti non potranno essere citate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citate a scopi pubblicitari e/o commerciali.
3. Le eventuali comunicazioni tese alla promozione del presente Protocollo d'intesa saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 9 – Durata e recesso

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma.
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Protocollo di intesa, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo

Protocollo di intesa per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito. In caso di rinnovo dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

3. Le Parti, ai fini della valutazione, si baseranno sulla relazione delle attività svolte predisposta dal Comitato di Coordinamento.
4. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Protocollo di intesa inviando apposita comunicazione alle altre Parti tramite PEC, con un preavviso di 3 mesi. In ogni caso le attività in corso dovranno essere portate a compimento nei termini concordati, secondo i relativi accordi attuativi specifici stipulati, se non interviene differente accordo tra le Parti.

Articolo 10 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Protocollo d'intesa, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Parte titolare.
2. Le Parti si impegnano, pertanto, per tutta la durata del presente Protocollo d'intesa e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro da ogni altra Parte;
 - b. non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro da ogni altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Protocollo d'intesa;
 - c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi; non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Protocollo d'intesa o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - d. restituire, alla scadenza o alla risoluzione del presente Protocollo d'intesa, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che, all'interno delle Parti, necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Protocollo d'intesa.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
 - a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
 - b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Protocollo d'intesa, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati ed a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
 - c. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui le sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;

- d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
 - e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che saranno responsabili delle violazioni di cui al presente articolo imputabili a colpa, colpa grave e dolo.

Articolo 11 – Assicurazioni, Sicurezza e Ambiente

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo di Intesa, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo d'intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. Successivamente sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul/i responsabile/i della/e struttura-e/ente-i di provenienza.
3. Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti provvederanno al Trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Protocollo d'intesa ed ai relativi accordi attuativi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei predetti accordi, in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato Regolamento UE 2016/679 in qualità di Titolari autonomi.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Università degli Studi di Torino il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.unito.it; il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è contattabile a: rpd@unito.it. Per informazioni e chiarimenti inviare istanza ad oggetto: "diritti privacy" al Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Portale e E-Learning all'indirizzo email: direzione.ict@unito.it;

- per il Politecnico di Milano il titolare del trattamento dei dati personali è il Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore, che ha designato Responsabile della protezione dei dati Dott. Vincenzo Del Core, e-mail privacy@polimi.it;
- per l'Università degli Studi di Pavia il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore, che ha designato il Responsabile della protezione dei dati la dott.ssa Nadia Pazzi, e-mail: privacy@unipv.it;
- per l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, con sede in P.zza Vittorio Emanuele, n.9, 12042 - Pollenzo, fraz. di Bra (12042) - Cuneo, nella persona del Presidente. I dati di contatto del Titolare sono PEC: presidente@pec.unisg.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@unisg.it; il responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche è contattabile a: privacy@unisg.it;
- per l'Università di Pisa il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro-tempore, che ha designato il Responsabile della protezione dei dati avvocato Laura Mazzanti, e-mail: responsabileprotezionedati@pec.unipi.it, responsabileprotezionedati@unipi.it;
- per la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, il titolare del trattamento dei dati personali è la Rettrice pro-tempore, che ha designato la Responsabile della protezione dei dati l'Avv. Rosa Medaglia, e-mail: dpo@santannapisa.it;
- per l'Università degli Studi del Molise la titolare del trattamento dei dati personali è il dott. Fabio Iacobone, e-mail: f.iacobone@unimol.it - supportoprivacy@unimol.it;
- per l'Università della Basilicata, il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore (rettore@unibas.it) protocollo@pec.unibas.it, che ha designato il Responsabile della protezione dei dati Andrea Putignani, e-mail: (rpd@unibas.it) protocollo@pec.unibas.it;
- per l'Università di Trento il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università di Trento nella persona del Rettore. Il Titolare è contattabile all'indirizzo PEC ateneo@pec.unitn.it; il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) è contattabile all'indirizzo rpd@unitn.it;
- per il Politecnico di Torino il titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it.
- per l'Università degli Studi di Catania il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro tempore, Università degli Studi di Catania, con sede a piazza Università 2 - 95131 Catania, rappresentata legalmente dal Rettore; il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile (RPD) ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@unict.it, PEC: rpd@pec.unict.it.
- per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella persona del Magnifico Rettore, con sede in Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari, con dati di contatto: urp@uniba.it, Pec: universitabari@pec.it. Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile (RPD) ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@uniba.it; Pec: rpd.uniba@pec.uniba.it;
- per l'Università del Salento il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro tempore prof. Fabio Pollice, che ha designato il Responsabile della protezione dei dati la dott.ssa Giuseppina Campanile, e-mail: dpo@unisalento.it; giusy.campanile@unisalento.it;
- per l'Università degli Studi di Genova il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Genova nella persona del Rettore pro tempore, che ha designato come Responsabile della Protezione dei Dati la società Liguria Digitale Spa, email: dpo@unige.it;

- per l'Università degli Studi di Firenze il titolare del trattamento dei dati personali è la Rettrice, che ha designato il Responsabile della protezione dei dati nel prof. Massimo Benedetti, e-mail: privacy@adm.unifi.it ;
- per l'Università degli Studi di Milano Bicocca il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Milano-Bicocca nella persona della Rettrice che ha designato il Responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@unimib.it;
- per l'Università Iuav di Venezia il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore che ha designato il Responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@iuav.it e posta certificata: dpo@pec.iuav.it;
- per l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore che ha designato il Responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@uniroma2.it; posta certificata: rpd@pec.torvergata.it;
- per l'Università degli Studi di Padova il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro tempore e il Responsabile della Protezione dei Dati è Giorgio Valandro, contattabile all'indirizzo e-mail: privacy@unipd.it;
- per l'Università degli Studi di Milano il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro tempore e il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@unimi.it;
- per l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL) il titolare del trattamento dei dati personali è il Magnifico Rettore, che ha designato il Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo dpo@unibo.it;
- per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro tempore e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@unipo.it;
- per il Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro tempore, prof. ing. Francesco Cupertino, che ha designato come Responsabile della protezione dei dati (RPD) il dott. Sandro Spataro, recapito postale (Via Amendola 126/b – 70126 Bari-BA), indirizzo email rpd@poliba.it, indirizzo PEC politecnico.di.bari@legalmail.it.
- per l'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore generale, in relazione alle specifiche previsioni normative e regolamentari, che ha designato il Responsabile della protezione dei dati la dott.ssa Gabriella Formica, e-mail: rpd@unina.it, PEC: rpd@pec.unina.it;
- per l'Università Cà Foscari Venezia il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università, nella persona della Rettrice, che ha designato il Responsabile della protezione dei dati l'avv. Giorgia Masina contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@unive.it; PEC: protocollo@pec.unive.it;
- per l'Università degli Studi di Parma il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università, nella persona del Rettore pro-tempore, che ha designato il Responsabile della protezione dei dati dott.ssa Ilaria Comelli, contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@unipr.it;
- per l'Università degli Studi di Teramo il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Teramo, nella persona del Rettore. Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è contattabile tramite l'indirizzo: rpd@pec.unite.it;
- per il CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Maurizio Raeli, contattabile all'indirizzo iamdir@iamb.it; il responsabile della protezione dei dati del CIHEAM Bari è contattabile all'indirizzo privacy@iamb.it;

- per il CREA il titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante pro-tempore ed è contattabile all'indirizzo crea@crea.gov.it; il Responsabile della protezione dei dati nominato è contattabile all'indirizzo responsabileprotezionedati@crea.gov.it;
- per Economia e Sostenibilità (EStà) il titolare del trattamento dei dati personali è Andrea Calori, presidente, legale rappresentante e Responsabile della protezione dei dati, e-mail: andrea.calori@assesta.it;
- per Foodinsider APS il titolare del trattamento dei dati personali è Claudia Paltrinieri, presidente, legale rappresentante e Responsabile della protezione dei dati, e-mail: claudia.paltrinieri@foodinsider.it.

2. Nel merito delle attività attuative del presente Protocollo, in considerazione della varietà di attività previste, verranno eventualmente di volta in volta definiti, nell'ambito degli accordi attuativi o in appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari.

Articolo 13 – Legge applicabile e Controversie

1. Il presente Protocollo d'intesa è disciplinato dalla legge italiana e, per tutto quanto non espressamente disciplinato dallo stesso, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 14 – Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo

1. Il presente Protocollo d'intesa, redatto in un unico originale, è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti; è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, primo comma, e dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda, del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, a cura e spese della Parte che ne chiede la registrazione; è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72.
2. L'imposta di bollo sarà assolta in modalità virtuale sull'unico originale elettronico dall'Università degli Studi di Torino tramite l'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75). L'onere corrispondente sarà a carico dell'Università di Torino in qualità di capofila.

Articolo 15 – Estensione del Protocollo d'intesa ad ulteriori parti

Al presente Protocollo d'intesa potranno aderire altri soggetti pubblici o privati interessati alle finalità di cui all'Art. 1, previo consenso unanime di tutti i rappresentanti delle Parti nel Comitato di Coordinamento di cui al precedente Art. 5, da ratificarsi a cura degli organi decisionali delle Parti stesse al fine di formalizzare il relativo atto di adesione, ai sensi del precedente Art. 4.2.

[Atto sottoscritto digitalmente e stipulato alla data di apposizione dell'ultima firma digitale]